



**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO D'ACCESSO  
ALL' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 TERMOLI  
ANNATA VENATORIA 2018 – 2019**

**INDICE**

**CAPO I Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Ambiti territoriali di caccia**

**Art. 2**

**Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise**

- 2.1 - Presentazione delle istanze
- 2.2 - Modalità di ammissione
- 2.3 - Esito dei sorteggi
- 2.4- Diritto di priorità all'ammissione

**Art.3**

**Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione**

- 3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi
- 3.2 - Cacciatori non residenti ammessi
- 3.3 - Cacciatori non residenti ammessi (riservatari)
- 3.4 – Interscambio

**CAPO II Disposizioni finali**

**Art. 4**

**Rimborso delle quote di partecipazione economica**

## **CAPO I**

### ***Disposizioni generali***

L'esercizio della caccia sul territorio della Regione Molise, è consentito a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dalla Provincia di residenza, e valido su tutto il territorio nazionale nel quale debbono essere riportati, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., il numero complessivo di cacciatori ammissibile in ogni ambito territoriale di caccia è stabilito in base all'indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all'estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma 1 lett. c) e d) della predetta legge regionale, la Regione Molise, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente nonché fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata legge regionale.

Sulla base del numero totale di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale di caccia, la Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della predetta L.R. n° 19/93, determina annualmente il numero di cacciatori non residenti da ammettere agli ambiti stessi.

#### ***Art. 1***

#### ***Ambiti Territoriali di Caccia***

In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19 e del D.P.G.R. n. 613 del 13/06/1994, l'attività venatoria nella Provincia di Campobasso può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato n "2 TERMOLI":

**2 - TERMOLI** comprendente i Comuni di: Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Le aree nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria, sono individuate nella pianificazione faunistico - venatoria regionale predisposta ed approvata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

## *Art. 2*

### ***Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise***

#### 2.1 - Presentazione delle istanze

Fermo restando le limitazioni di accesso calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e la regolamentazione dell'attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta legge regionale, l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria negli Ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia di Campobasso è rilasciata a tutti i cacciatori non residenti nella Regione Molise che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile e del tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza.

Saranno considerate valide tutte le istanze di ammissione trasmesse a mano, e-mail ([info@atc2termoli.com](mailto:info@atc2termoli.com)), ( [Pec: atc2termoli@pec.it](mailto:Pec: atc2termoli@pec.it)) o spedite a mezzo del servizio postale di Stato presso la sede dell'ATC 2 Termoli – c/o Provincia di Campobasso Via Roma,47 -86100 Campobasso pervenute entro e non oltre il termine **del 31 Maggio 2018** . Le domande consegnate o fatte pervenire dopo la citata data, quelle incomplete o illeggibili, tali da non consentire l'acquisizione delle generalità del richiedente, ovvero, difformi dagli schemi adottati dell'Ambito o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente, non saranno prese in considerazione. Ove possibile, la non ammissibilità delle istanze sarà portata a conoscenza degli interessati previa comunicazione scritta.

**N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

Così come disposto dall'art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., i cacciatori non residenti che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria 2017/2018 e non hanno provveduto a restituire, entro il 10 marzo 2018, copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, non saranno ammessi per la successiva stagione venatoria.

**L'ammissione di cacciatori non residenti che abbiano subito sanzioni in materia venatoria per l'annata trascorsa, sarà subordinata a giudizio insindacabile del comitato.**

**L'AMMISSIBILITA SARA' COMUNQUE SUBORDINATA ALLE SCELTE CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 19, comma 4 DELLA L. N°157/92 E NELL'ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93.**

#### 2.2 - Modalità di ammissione

Il numero di cacciatori non residenti nella Regione Molise da ammettere all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia di Campobasso, Termoli e Isernia, sarà determinato dalla Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., in base alla differenza tra il numero complessivo di cacciatori ammissibili e il numero di cacciatori residenti che hanno prodotto istanza nei due ambiti territoriali di caccia.

Qualora il numero delle istanze prodotte dai cacciatori non residenti risulti superiore a quello prefissato dalla Regione ai sensi della predetta disposizione, l'ammissione degli stessi verrà determinata mediante apposito sorteggio da espletarsi, presso la sede dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Caccia n°2 Termoli. Con tale procedimento si provvederà, all'individuazione dei cacciatori ammessi e non ammessi all'esercizio dell'attività venatoria.

**Comunque seguendo le direttive del calendario venatorio.**

### 2.3 - Esito dei sorteggi.

Al termine delle operazioni di sorteggio saranno stilati appositi elenchi contenenti i nominativi dei cacciatori ammessi nonché le graduatorie relative ai cacciatori non ammessi da considerare riservatari.

Nel rispetto delle norme emanate dal Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati sul sito Internet della A.T.C. n° 2 Termoli, [www.atc2termoli.com](http://www.atc2termoli.com).

### 2.4 – Diritto di priorità all'ammissione

I cacciatori in possesso dei requisiti appresso indicati, possono avvalersi del diritto di priorità all'ammissione specificandolo nell'apposita istanza e compilando la relativa autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, posta all'interno dell'istanza stessa, con la quale l'interessato dichiara di possedere uno dei predetti requisiti ( la precedenza sarà destinata ai nativi):

- A) – di essere nato nella Regione Molise;
- B) – di svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di titolare o dipendente di aziende private o Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise (non saranno ammessi coloro che svolgono lavori saltuari quali rappresentanze, consulenze, ecc. per conto di ditte aventi sede al di fuori dalla Regione Molise);
- C) – di essere proprietario, da almeno 4 (quattro) anni dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, di appezzamenti di terreno ricadenti nella Regione Molise aventi una superficie minima complessiva di Ha **1.00.00** (**indicare gli estremi catastali**);
- D) – di essere coniugato ovvero convivente dichiarato presso il Comune di residenza con persone nate in Molise;
- E) – di possedere un grado di parentela diretta (genitori, figli, fratelli, sorelle e nonni) con persone residenti nella Regione Molise;

Il possesso dei predetti requisiti, fermo restando l'esito dei controlli sulle auto certificazioni prodotte dall'interessato, determinerà l'ammissione automatica all'ambito territoriale di caccia richiesto.

Qualora venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, non corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, la stessa si riterrà non ammissibile.

### Art.3

## Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione

### 3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

Le posizioni ottenute a seguito delle procedure di sorteggio e le modalità da adottare per l'ottenimento dell'ammissione saranno portate a conoscenza dei soggetti richiedenti esclusivamente tramite il sito Internet dell'ATC. Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai soggetti interessati. La pubblicazione su internet costituirà anche avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/90 e ss.mm.

### 3.2 - Cacciatori non residenti ammessi

I cacciatori risultati ammessi per diritto o mediante il sorteggio di cui al precedente art. 2.2, dovranno, entro e non oltre il giorno **17/09/2018**, (pena perdita del diritto di ammissione) far pervenire a mezzo posta l'attestazione originale del versamento (mod. 123 a due ricevute) di € 174,50 (centosettantaquattro/50) comprensiva di spese postali sul c.c.p. 1037261763 intestato a A.T.C. n°2 TERMOLI - con causale Quota di accesso A.T.C. 2 Termoli anno 2018/2019. L'A.T.C. provvederà a spedire mediante raccomandata a coloro che sono risultati ammessi l'autorizzazione presso la propria residenza. Inoltre, in alternativa, i suddetti cacciatori possono recarsi, sempre entro il e non oltre il giorno **17/09/2018**, (pena perdita del diritto di ammissione) presso la sede dell'A.T.C. 2 Termoli, c/o la Provincia di Campobasso in Via Roma,47- 86100 Campobasso , e attraverso la presentazione dell'attestazione di pagamento di € 168,00 (centosessantotto/00) sul c.c.p. 1037261763 ritirare a mano l'autorizzazione.

### **N.B. Non saranno prese in considerazione attestazioni di versamento inviate a mezzo FAX.**

L'A.T.C. declina ogni responsabilità per eventuali problemi postali che possano determinare il mancato recapito delle predette attestazioni presso l'ufficio competente entro il termine sopra stabilito.

Il mancato invio dell'attestazione entro il termine sopra specificato, comporterà la inammissibilità all'ambito prescelto. L'autorizzazione decadrà, altresì, qualora il cacciatore non sia in possesso dell'apposito tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza e del regolare porto di fucile. In tal caso gli interessati potranno produrre apposita istanza di rimborso utilizzando i moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C.



### 3.3 - Cacciatori non residenti non ammessi (riservatari)

Qualora entro il termine del **17/09/2018** si rendessero disponibili nuovi posti per effetto di rinuncia tacita da parte dei cacciatori non residenti ammessi, tali posti saranno occupati dai cacciatori non residenti riservatari in virtù dello scorrimento della graduatoria scaturita dai sorteggi ed alle stesse modalità e condizioni di cui all'art.3.3.2. Lo scorrimento degli aventi diritto sarà effettuato nel periodo appresso citato:

**Scorrimento dal 18/09/2018 al 28/09/2018**

L'A.T.C. declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti del servizio postale che possano determinare la mancata trasmissione delle comunicazioni, ovvero, mancato recapito.

Dopo la data prevista quale termine ultimo per lo scorrimento si procederà ad assegnare i posti che si sono resi disponibili dalle eventuali rinunce degli aventi diritto verranno assegnati secondo le modalità ed i criteri che il **Comitato si riserva di stabilire.**

Le informazioni riguardanti il numero di posti disponibili e la propria posizione ottenuta per effetto degli scorrimenti sopra specificati, potranno essere assunte espressamente consultando il nostro sito [www.atc2termoli.com](http://www.atc2termoli.com) , o telefonando presso la sede dell'ufficio competente della A.T.C. n° 2 Termoli.

### 3.4 – Interscambio

I Comitati direttivi degli AA.TT.CC., sulla base di modalità da essi determinate e comunicate alla Regione Molise, potranno riconoscere, solo ai cacciatori residenti che hanno prodotto regolare istanza di ammissione, la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione. Qualora attivate, le procedure di interscambio saranno espletate a cura degli stessi Comitati di Gestione che di volta in volta, provvederà ad apporre, sul tesserino regionale rilasciato dal cacciatore residente, il divieto di caccia alla giornata di competenza concessa in favore del cacciatore ospite. Le giornate di caccia cedute non potranno essere superiore a 10 (dieci) per ogni stagione venatoria, e per ciascun cacciatore residente. Si intende ceduta la giornata venatoria, il cedente non può esercitare la caccia nella stessa giornata ceduta, in altri Ambiti della Regione.

## **CAPO II**

### **Disposizioni Finali**

#### **Art. 4**

##### **Rimborso delle quote di partecipazione economica**

I cacciatori non residenti nella Regione Molise, che abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione agli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia possono richiedere il rimborso delle predette quote inoltrando apposita istanza entro e non oltre la data del 31 ottobre 2017 all'Ambito Territoriale di caccia n°2 Termoli, redatta sui modelli all'uopo predisposti nella quale si dichiara, ai sensi della D.P.R. n° 445/2000, di rinunciare all'esercizio venatorio nell'ambito territoriale di caccia prescelto.

- a) - i cacciatori non residenti che, pur avendo avuto notizia dell'avvenuta ammissione tramite pubblicazione sul sito Internet della A.T.C. n° 2 Termoli, non hanno spedito il relativo versamento entro i termini stabiliti dal precedente art. 3.3.2;
- b) - i cacciatori non residenti che, pur risultando nelle graduatorie di riserva e quindi non ammessi ad esercitare l'attività venatoria, hanno per errore prodotto il versamento all'ambito prescelto;

Il rimborso delle quote di partecipazione economica, decurtate delle spese postali sostenute dall'Ambito, sarà effettuato dallo stesso.

Il Comitato si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie per migliorare i criteri stabiliti. Le stesse modifiche saranno ritenute valide dal momento della loro pubblicazione sul sito dell'ATC.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si farà riferimento alla L. n° 157/92, alla L.R. n° 19/93 e ss.mm. e al **Calendario Venatorio Regionale che sarà emanato dalla Regione Molise.**

F.to Il Presidente

Tito Lastoria